

## Legge di Bilancio 2026: il calcolo si aggiorna alle nuove disposizioni

**Il calcolo pensionistico si aggiorna alle disposizioni della Legge di Bilancio 2026: vediamo insieme le novità che interessano i motori di calcolo Epheso e quelle per cui si attendono i decreti attuativi per una maggiore chiarezza operativa.**

### Previdenza pubblica

La novità di maggior rilevanza relativa alla previdenza pubblica è data dalla conferma dell'incremento per la speranza di vita nella misura piena di **tre mesi**. Questa ed altre le misure incluse nell'aggiornamento dei motori di calcolo powered by Epheso.

### Incrementi requisiti per la speranza di vita

La Legge di Bilancio dispone che tale incremento è applicato nella misura di **un solo mese** limitatamente **al 2027**, mentre troverà piena applicazione **dal 1° gennaio 2028, nella misura di tre mesi**, derivante dalla suddetta evoluzione della speranza di vita.

Pertanto, i requisiti per l'accesso al pensionamento saranno:

- **pensione di vecchiaia ordinaria: 67 anni e un mese di età** a partire dal primo gennaio **2027** (con almeno 20 anni di contribuzione); **67 anni e tre mesi** a partire dal primo gennaio **2028**.
- **pensione anticipata ordinaria: 42 anni e 11 mesi di contribuzione** (senza limiti di età) dal primo gennaio **2027**; **43 anni e un mese** a partire dal primo gennaio **2028** sempre dilazionato dalla finestra mobile di tre mesi. Per le donne vale sempre un anno in meno.
- **pensione anticipata contributiva: 64 anni e un mese** a partire dal primo gennaio **2027** con almeno **20 anni e un mese** di contribuzione; **64 anni e tre mesi di età** e almeno **20 anni e tre mesi** di contribuzione dal 2028;
- **pensione di vecchiaia contributiva: 71 anni e 1 mese** e almeno 5 anni di contribuzione dal 2027 che diventeranno **71 anni e 3 mesi** dal **2028**.

### Esenzioni per categorie specifiche

Il suddetto incremento non trova applicazione ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, nei confronti di chi svolge attività **gravose**, ai lavoratori addetti a **lavori usuranti** e ai **lavoratori precoci** (che rientrano nelle prime due categorie).

### Incremento requisiti per militari

La legge di Bilancio 2026 dispone con decorrenza dal 1° gennaio 2028, l'incremento dei requisiti per il trattamento pensionistico del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nello specifico, l'incremento è stabilito nella misura di **un mese** per l'anno **2028**, di **un ulteriore mese** per l'anno **2029** e di **un ulteriore mese** a decorrere dall'anno **2030** e si aggiunge alle misure di elevamento generale dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui sopra. Pertanto, l'aumento complessivo al 2029 sarà di sei mesi.

Si precisa che l'incremento non riguarda i limiti di età per il congedo in presenza dell'anzianità minima di 35 anni, quella valida per la pensione anticipata specifica.

## Abrogata Opzione Donna e la pensione anticipata flessibile (Quota 103)

Non rinnovate Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi) e Opzione Donna (61 anni e 35 anni di contributi per caregiver, invalide almeno al 74%, disoccupate o occupate in aziende con tavoli di crisi aperti presso il Ministero del Lavoro) che potranno continuare a essere utilizzate solo da chi ha maturato il diritto entro il 31 dicembre 2025, nel primo caso, ed entro la fine del 2024, nel secondo.

## Incentivo al posticipo del pensionamento – Bonus Giorgetti

**Prorogato** il bonus al posticipo di pensionamento. Sarà fruibile solo da chi matura i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026: potrà chiedere di ricevere in busta paga, esentasse, la propria quota di contributi versata ogni mese all’Inps (in genere il 9,19% della retribuzione), in cambio del rinvio dell’andata in pensione.

## Computo della previdenza complementare per il pensionamento anticipato

È stata **abrogata** la norma (introdotta l'anno precedente) che permetteva di utilizzare la rendita del fondo pensione per raggiungere la soglia economica necessaria per accedere alla pensione anticipata contributiva o alla vecchiaia nel sistema contributivo.

## Adeguamento definitivo degli importi di contributi e soglie all’inflazione del 1,4%

Come previsto dal nostro modello di calcolo, l’inflazione ipotizzata (solitamente al 2%) è stata consolidata al valore comunicato da INPS pari al 1,4% con automatico aggiornamento di tutti i valori di contribuzione minima e massima e fasce di rendimento a cui si applica l’adeguamento automatico all’inflazione. Inoltre rammentiamo essere già attivo il valore di rivalutazione al 4,04% dei montanti al 31/12/2024 per il calcolo contributivo.

## Previdenza complementare

Per quanto riguarda le novità relative alla previdenza complementare alcune sono già incluse nell’aggiornamento appena rilasciato, mentre per altre è necessario attendere ulteriori indicazioni nei decreti attuativi e da parte dell’Autorità di Vigilanza.

## Aumento plafond di deducibilità

A partire dal 2026 il plafond fiscale entro il quale è possibile portare in deduzione ai fini IRPEF la somma dei contributi soggettivi e datoriali, destinati alla previdenza complementare, passerà dagli attuali 5.164,57 euro a **5.300 euro**.

Fino ad oggi, tale soglia era rimasta invariata, ricalcando semplicemente la conversione in euro dei precedenti dieci milioni di lire, senza che fosse mai intervenuto un vero e proprio adeguamento normativo.

## Riduzione dell’aliquota IRPEF

Questa modifica si colloca all’interno di una più ampia revisione della struttura dell’IRPEF. Dal 2026, infatti, l’aliquota applicabile alla fascia di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro scenderà al 33%, rispetto al 35% attualmente in vigore:

- **23%** per redditi **fino a 28.000 euro**;
- **33%** per redditi **da 28.001 a 50.000 euro**;
- **43%** per redditi **superiori a 50.000 euro**.

Gli effetti di tale modifica, tuttavia, non altereranno in modo significativo il vantaggio fiscale connesso ai versamenti previdenziali.

## Aggiornamento dell'extradeducibilità

Per chi ha iniziato a lavorare dopo il 2007, la quota annua aggiuntiva che può essere portata in deduzione (per recuperare i versamenti non effettuati nei primi 5 anni) sale a **2650 euro**, con un limite totale annuo di 7950 euro.

## Maggiore quota in capitale

In primo luogo è stata innalzata la **quota richiedibile in capitale dal 50% al 60% del montante finale**, ampliando il margine di flessibilità per l'aderente. Resta invece invariata la possibilità, già prevista dalla normativa, di ottenere l'intero importo del fondo pensione in forma di capitale. (Già implementata nei motori

## Ulteriori modifiche da precisare nei dettagli

### Flessibilità in uscita

La Legge di Bilancio interviene in maniera significativa sulle prestazioni finali ottenibili dalle forme pensionistiche complementari con l'intento, sembrerebbe, di ampliare l'interesse verso la previdenza integrativa.

#### *Nuove modalità di erogazione flessibile*

Oltre alle tradizionali opzioni di liquidazione in forma di rendita e/o di capitale, la Legge introduce una serie di nuove soluzioni per la fase di pensionamento, gestite direttamente dal fondo pensione, ampliando in modo significativo le alternative a disposizione dell'aderente al momento dell'uscita dal fondo.

La prima innovazione riguarda l'introduzione della **rendita a durata definita**, che non accompagna l'aderente per tutta la vita ma viene erogata per un periodo definito, pari alla speranza di vita residua al momento della richiesta. La durata viene calcolata facendo riferimento alle tavole di mortalità ISTAT utilizzate nel sistema pensionistico pubblico. In termini pratici, l'importo annuo deriva dal rapporto tra il montante accumulato e il numero di anni di vita attesa residua, con un ricalcolo che avviene a ogni erogazione.

In alternativa, l'iscritto può scegliere di non attivare immediatamente una rendita e di mantenere il capitale investito nel fondo, effettuando **prelievi** periodici liberamente determinabili, ma entro limiti ben precisi. Il parametro di riferimento resta la rendita a durata definita: l'ammontare complessivo delle somme prelevabili non può superare, di volta in volta, l'importo delle rate teoricamente maturate e non ancora incassate secondo tale schema. In questo modo, la possibilità di accedere al capitale su richiesta viene bilanciata da un vincolo che preserva la finalità previdenziale dello strumento.

È prevista anche un'ulteriore opzione, **erogazione frazionata** che consente la liquidazione graduale del montante in un arco temporale minimo di cinque anni. Si tratta di una soluzione molto simile alla RITA attualmente in vigore, che permette di rientrare dell'intero valore del fondo in un periodo relativamente contenuto.

Le prime due modalità seguono il regime agevolato applicabile alle prestazioni in capitale o in rendita al pensionamento, che prevedono un'aliquota iniziale del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.

Mentre per la terza, invece, si applica una **ritenuta a titolo d'imposta del 20%**, ridotta dello 0,25% per ciascun anno di iscrizione eccedente il quindicesimo, con una riduzione massima complessiva di cinque punti percentuali. Ne deriva che l'aliquota effettiva **può scendere fino al 15%** in presenza di almeno 35 anni di partecipazione, mentre resta pari al 20% nei casi di adesione più breve.